

LYBRA ASSOCIAZIONE
GIURIDICO – CULTURALE





Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-01-2012) 16-04-2012, n. 14350

2

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione M.B. avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 12 novembre 2010 con la quale - previa esclusione delle aggravanti contestate- è stata confermata la condanna inflitta in primo grado in ordine ai reati di possesso di un documento falso, valido per l'espatrio (art. 497 bis c.p., comma 1) e tentata sostituzione di persona (artt. 56 e 494 c.p.), reati accertati dalla Polizia di frontiera di (OMISSIS), al posto di confine con la (OMISSIS).

Deduce l'assorbimento del reato di cui all'art. 494 c.p. in quello di cui all'art. 497 bis c.p..

Il ricorso è infondato.

Dall'esame della sentenza impugnata si ricava che la questione era stata posta al giudice dell'appello e non sembra essere stata da questi affrontata in maniera espressa.

Non è peraltro qui in discussione la configurazione del reato di possesso di documento falso, valido per l'espatrio, in relazione alla fattispecie concreta, relativa ad una carta di identità, essendo la questione stata già risolta affermativa da copiosa giurisprudenza di legittimità (v. tra le molte, Rv. 237714).

Si richiede invece il riconoscimento dell'assorbimento in esso della fattispecie di sostituzione di persona che, nella specie, sarebbe stata posta in essere (nella forma solo tentata) proprio facendo uso ed esibendo la carta di identità falsa.

Ebbene, è indubbio che il delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi (art. 497 "bis" cod. pen.) con riguardo al bene protetto, tutela l'affidabilità dell'identificazione personale (Rv. 246846) analogamente al reato di sostituzione di persona che è collocato, come l'altro, nel capo 4^o (del libro 2^o, tit. 7^o) dedicato alle falsità personali.

E' noto anche che, per la giurisprudenza di questa Corte, l'assorbimento del reato di sostituzione di persona, previsto testualmente dal reato di cui all'art. 494 cod. pen., ad opera di altro reato, si determina ogni qual volta la sostituzione contestata sia stata posta in essere con la stessa condotta

lybraassociazioneigiuridica.weebly.com



materiale integrante il diverso reato. Ed infatti, se la diversa ipotesi delittuosa ledesse anche la pubblica fede, opererebbe la clausola di riserva di cui all'art. 494 cod. pen., destinata a valere anche al di là del principio di specialità ("se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica).



Sussiste, cioè, concorso materiale tra gli stessi reati nel caso in cui la sostituzione venga realizzata con un'ulteriore e diversa condotta rispetto a quella che ha integrato l'altra fattispecie delittuosa (Rv. 225945).

Nel caso in esame risulta che il prevenuto non si è limitato ad esibire la falsa carta di identità ma, in più, richiesto di declinare le proprie generalità, ha reiteratamente e quindi anche oralmente, tentato di accreditare una identità diversa da quella reale. Non ricorrono per questo i presupposti del richiesto assorbimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2012.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2012